



Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante *“Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”* che ha istituito l'Istituto superiore per la ricerca e protezione ambientale (ISPRA), quale ente vigilato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO l'articolo 37 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come novellato dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221, che ha istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), nonché l'art. 2, comma 6, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in legge 22 aprile 2021, n. 55, che pone l'ENEA sotto la vigilanza del Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, in legge 16 dicembre 2022, n. 204;

VISTO il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante *“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”*;

CONSIDERATO che, secondo il disposto dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.218, gli Enti di ricerca, nell'ambito della loro autonomia, in conformità con le linee guida enunciate nel Programma Nazionale della Ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, tenuto conto delle linee di indirizzo del Ministro vigilante e dei compiti e delle responsabilità previsti dalla normativa vigente, ai fini della pianificazione operativa, adottano un Piano Triennale di Attività (PTA), aggiornato annualmente, con il quale determinano anche la consistenza e le variazioni dell'organico e del piano di fabbisogno del personale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”*, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021, n. 243 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 giugno 2022, n. 109;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* che ha rinominato il Ministero della transizione ecologica in Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l'On. Gilberto Pichetto Fratin è stato nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO lo Statuto dell'ISPRA, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 novembre 2013, n. 356, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e le successive modificazioni ed integrazioni, e la Deliberazione ISPRA n.62/CA del 27 gennaio 2020 con la quale vengono approvate ulteriori modifiche allo stesso Statuto;

VISTO lo Statuto dell'ENEA, approvato nella riunione del Consiglio di Amministrazione ENEA del 23 febbraio 2017 con delibera n. 5/2017/CA e revisionato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 20 giugno 2022, in attuazione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito in legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 542 del 21 dicembre 2021, con il quale è stata approvata la Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per il triennio 2021-2023;

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 282 del 19 luglio 2022, recante *“Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA”*;

VISTO il Piano Triennale di Attività 2023-2025 di ENEA ed il connesso PTF 2023-25, allegato al PIAO 2023-2025, approvato dal Ministro con atto prot. n. 1559/UDCM del 23 gennaio 2023;

VISTO il Piano Triennale di Attività 2023-2025 di Ispra ed il connesso PTF 2023-25, allegato al PIAO 2023-2025, approvato dal Ministro con atto prot. n. 7348/UDCM del 31 marzo 2023;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante le *“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l’organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l’anno 2025”*, e, in particolare l’articolo 19-ter, commi 1 e 2, il quale prevede che: *“1. Al fine di valorizzare l’attività di ricerca dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2023 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, da ripartire tra l’ISPRA e l’ENEA. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono destinate:*

a) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, all’espletamento delle procedure di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

b) quanto a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, all’espletamento di procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per l’accesso al secondo livello, nei limiti delle risorse assegnate. Una quota delle risorse di cui alla presente lettera, nel limite massimo di 0,5 milioni di euro annui, può essere utilizzata dall’ISPRA e dall’ENEA per lo scorrimento delle graduatorie vigenti relative alle procedure selettive riservate a ricercatori e tecnologi di ruolo di terzo livello professionale per l’accesso al secondo livello avviate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2022;

c) quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo, in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca pubblica.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica sono stabiliti i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1. Con il decreto di cui al primo periodo sono individuati i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l’attribuzione delle risorse di cui al comma 1, lettera c), al personale tecnico-amministrativo, tenendo conto della partecipazione del personale medesimo a specifici progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell’ambito della ricerca, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, sulla base dei criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa.”;

RILEVATA l’urgenza di definire il riparto tra ISPRA ed ENEA delle risorse previste dall’articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112;

RILEVATA, altresì, la necessità di individuare i principi generali per la definizione degli obiettivi e per l’attribuzione delle risorse di cui all’articolo 19-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, al personale tecnico-amministrativo;

DECRETA

Articolo 1

(Riparto tra ISPRA ed ENEA delle risorse previste dall'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75)

1. Le risorse previste dall'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono ripartite tra ISPRA ed ENEA sulla base delle rispettive esigenze e tenuto conto della dotazione organica di ciascuno dei due enti e delle risorse già stanziare nell'ambito del bilancio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, risultando un rapporto tra i contributi ordinari e la consistenza di personale che determina un riparto tra ENEA ed ISPRA pari, a seguito di arrotondamento, all'attribuzione della quota rispettivamente del sessanta per cento (60%) e del quaranta per cento (40%).

2. In applicazione dei criteri di cui al comma 1, le risorse previste dall'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, sono così ripartite tra ISPRA ed ENEA:

3.

Annualità	ISPRA	ENEA	Totale
Anno 2023	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
Anno 2024 e seguenti	1.000.000,00	1.500.000,00	2.500.000,00

4. Le risorse di cui al primo comma assegnate all'ISPRA sono così destinate:

Finalità	Anno 2023	Anno 2024 e seguenti
Art. 19-ter, comma 1, lett. a)	200.000,00	200.000,00
Art. 19-ter, comma 1, lett. b)		600.000,00
Art. 19-ter, comma 1, lett. c)	200.000,00	200.000,00

5. Le risorse di cui al primo comma assegnate all'ENEA sono così destinate:

Finalità	Anno 2023	Anno 2024 e seguenti
Art. 19-ter, comma 1, lett. a)	300.000,00	300.000,00
Art. 19-ter, comma 1, lett. b)		900.000,00
Art. 19-ter, comma 1, lett. c)	300.000,00	300.000,00

6. Le risorse previste dall'art. 19-ter, comma 1, lett. b) saranno utilizzate da ENEA ed ISPRA nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 4, Sezione seconda, del CCNL 1996-1997, Area dirigenza, del 5 marzo 1998.

7. Le risorse previste dall'articolo 19-ter, comma 1, lett. c), dovranno confluire nei fondi per il trattamento economico accessorio del personale appartenente ai livelli IV-VIII dell'ENEA e dell'ISPRA per essere destinati alla incentivazione del personale tecnico-amministrativo che partecipa alle attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi definiti con la Direttiva generale del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti in capo all'ENEA ed all'ISPRA, nel rispetto degli indicatori e dei target definiti annualmente nei PIAO degli enti, nel limite massimo pro-capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo.

Articolo 2

(Principi generali per la definizione degli obiettivi e per l'attribuzione delle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 1, lettera c) del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75)

1. Nell'ambito degli obiettivi fissati dalla Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile – ENEA di cui al Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 282 del 19 luglio 2022, e dalla Direttiva generale concernente lo svolgimento delle funzioni e dei compiti facenti capo all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per il triennio 2021-2023 di cui al Decreto del Ministro della transizione ecologica n. 542 del 21 dicembre 2021, si fissano i seguenti principi generali in applicazione del disposto dell'articolo 19-ter, comma 1, lett. c) del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75:

a) perseguire le finalità istituzionali degli Enti con efficienza, efficacia ed economicità, assicurando la razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse, la trasparenza amministrativa e l'uniformità delle procedure, al fine di garantire un sempre più efficace monitoraggio e controllo delle entrate e della spesa e assicurare il buon andamento degli Enti stessi;

b) improntare l'azione complessiva degli Enti a criteri di managerialità, capacità gestionale, organizzativa e direttiva, assicurando un elevato livello di prestazione e una adeguata valutazione delle attività svolte, sia tecnico-scientifiche che di gestione, da monitorare attraverso il ciclo della performance, anche ai fini della attribuzione delle responsabilità di conduzione delle strutture;

c) assicurare la verifica dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione degli Enti, realizzando una effettiva ottimizzazione del rapporto tra costi e risultati ed attuando procedure di controllo di gestione interno, di gestione dei rischi, di valutazione dei progetti, valorizzando i risultati conseguiti, conseguiti in attuazione dei compiti propri degli Enti e in ordine all'indirizzo politico ricevuto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo per i relativi adempimenti.

Roma,

On. Gilberto Pichetto Fratin